

**Causa C-555/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)

**Data della decisione di rinvio:**

2 agosto 2023

**Ricorrente:**

Makeleio EPE

**Resistente:**

Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)

**Oggetto della causa principale**

Domanda di annullamento della decisione n. 140/2021 dell'Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Consiglio radiotelevisivo nazionale; in prosieguo: l'«ESR»), che ha inflitto alla società ricorrente una sanzione amministrativa di importo pari a 30 000 euro, a causa della trasmissione di contenuti audiovisivi qualitativamente degradanti, e pari a 30 000 euro, a causa della violazione dell'obbligo di rispettare la dignità e la personalità umane, nonché per qualsiasi altra azione od omissione da parte dell'amministrazione.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata ai sensi dell'articolo 267 TFUE, riguarda l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2010/13 sui servizi di media audiovisivi, come modificata dalla direttiva 2018/1808, in combinato disposto con gli articoli 1, 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## Questioni pregiudiziali

1. Se tra gli obiettivi della direttiva (UE) 2010/13, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, e quindi nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano: (a) la garanzia del rispetto e della tutela della dignità e del valore della persona umana; e (b) la prevenzione della trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti da parte dei fornitori di servizi televisivi e, in particolare, di contenuti con le caratteristiche di quelli trasmessi nel caso di specie dalla società ricorrente.

2. Partendo dal presupposto che: a) l'obbligo di rispettare e tutelare la dignità e il valore della persona umana; e/o b) il divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti e, in particolare, contenuti aventi le caratteristiche della trasmissione controversa rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva: se sia in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con il principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una disposizione nazionale in base alla quale i suddetti obblighi sono imposti a tutti i fornitori di servizi televisivi ad eccezione di quelli che trasmettono contenuti televisivi solo via internet.

3. In caso di risposta in senso affermativo alle prime due questioni: se l'autorità nazionale di regolamentazione, al fine di garantire l'efficacia pratica della direttiva, debba applicare le norme del diritto nazionale che impongono gli obblighi in questione indistintamente a tutti i fornitori di servizi televisivi, anche se il diritto nazionale prevede gli obblighi e le relative sanzioni per tutti gli altri fornitori di servizi televisivi, ma non per quelli che diffondono i loro contenuti esclusivamente via internet, oppure se l'imposizione di sanzioni amministrative per la violazione dei suddetti obblighi da parte di una trasmissione televisiva via internet, in forza di un'interpretazione estensiva o di un'applicazione analogica delle norme nazionali relative ad altri servizi televisivi, sia incompatibile con il principio del *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, sancito dall'articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.

4. In caso di risposta in senso negativo alla prima questione pregiudiziale e qualora si ritenga che: a) l'obbligo di rispettare e tutelare la dignità e il valore della persona umana; e/o b) il divieto di trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti (e, in particolare, di contenuti come quelli della trasmissione in questione) non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro imponga tali obblighi ai fornitori di servizi televisivi tramite reti di radiodiffusione terrestre, satellitare o a banda larga, sotto la minaccia di sanzioni amministrative, ma non contenga norme equivalenti per quanto riguarda i fornitori di servizi televisivi via internet: se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, quale ora vigente, debba essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale competente è tenuta a considerare la possibilità di imporre sanzioni

amministrative per la violazione di tali norme anche in relazione alla diffusione di trasmissioni televisive via internet sulla base del principio della parità di trattamento.

5. In caso di risposta in senso affermativo alla quarta questione: se l'obbligo dell'autorità nazionale di regolamentazione, in base a quanto precede e sulla base di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e, in particolare, alle citate disposizioni della direttiva, di applicare indistintamente a tutti i servizi televisivi, indipendentemente dal loro mezzo di trasmissione, le norme di diritto nazionale che impongono tali obblighi, sia compatibile con il principio del *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* e con il principio della certezza del diritto, posto che tali obblighi, previsti dal diritto nazionale per tutti gli altri fornitori di servizi televisivi, non si applicano alla televisione via internet.

### **Diritto dell'UE pertinente**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 1, 20, 21 e 49.

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13 alla luce delle mutate condizioni del mercato (GU 2018, L 303, pag. 69): considerando 10, 16, 34, da 102 a 104, e articoli 1, 2, 4, 6, 28, 30.

### **Disposizioni di diritto nazionale pertinenti**

Costituzione della Grecia: articoli 14 (libertà di espressione e, in particolare, tutela della libertà di stampa) e 15 (esclusione della televisione dalle disposizioni che tutelano la stampa e suo assoggettamento al controllo diretto dello Stato).

Legge n. 4779/2021, recante recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2010/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, e di altre disposizioni di competenza del Segretario generale della comunicazione e dell'informazione (FEK A' 27/20.2.2021): articoli 2, paragrafo 1 (definizioni), 8 (recepimento dell'articolo 6 della direttiva 2010/13), 33 (che conferisce all'ESR il potere di vigilare sull'applicazione delle norme di legge e di imporre sanzioni), 36, paragrafo 1 (sanzioni che l'ESR deve imporre in caso di violazione, tra l'altro, dell'articolo 8 della legge).

Legge n. 2328/1995, recante disciplina dello status giuridico delle televisioni private e delle radio locali, regolamentazione del mercato radiotelevisivo e altre disposizioni (FEK A' 159/3-8-1995): articoli 1, 3 e 4.

Legge n. 4173/2013, che disciplina la nuova radio, internet e televisione greche (FEK A' 169/26-07-2013): articolo 3.

Decreto presidenziale n. 77/2003, recante il codice etico per i notiziari e le altre trasmissioni giornalistiche e politiche (FEK A' 75/28-3-2003): articoli 1, 2, 4 e 9.

Legge n. 2863/2000, che disciplina la Consiglio radiotelevisivo nazionale e altre autorità e organismi nel settore dei servizi radiotelevisivi (FEK A' 262/29-11-2000): articolo 4, paragrafo 1.

Legge n. 2644/1998, in materia di fornitura di servizi radiotelevisivi a pagamento e disposizioni correlate (FEK A' 233/13.10.1998): articoli 1, 10 e 12.

Legge n. 3592/2007, recante disciplina della concentrazione e concessione di licenze alle imprese del settore dei media e altre disposizioni (FEK A' 161/19-7-2007), articoli 1, 11 e 13, paragrafo 5.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il 29 giugno 2021 la ricorrente, che non è un'emittente televisiva tradizionale, ha trasmesso un programma di informazione e intrattenimento sul proprio sito web per realizzare una diretta streaming (live streaming). Durante la trasmissione del programma, il giornalista ha presentato la notizia della visita di rappresentanti della comunità LGBT+ presso l'ufficio del Primo Ministro utilizzando un linguaggio manifestamente spregiativo, offensivo e ingiurioso, facendo commenti ironici sul loro orientamento sessuale e incitando indirettamente ad aggressioni verbali e materiali contro di loro. Infine, ha fatto ripetutamente chiari riferimenti all'orientamento sessuale di personaggi politici esplicitamente nominati.
- 2 Il caso è stato sottoposto all'ESR in base, tra l'altro, alle disposizioni della direttiva 2010/13, come modificata dalla direttiva 2018/1808, e alle disposizioni della legge n. 4779/2021, che ha recepito tali direttive nel diritto nazionale. Detto organo, dopo aver accertato che si trattava di un caso di fornitura di un servizio audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13 e della legge n. 4779/2021, ha ritenuto che l'obbligo di rispettare la dignità e la personalità umane e il divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti, imposti da disposizioni di diritto nazionale, debbano applicarsi a «qualsiasi materiale audiovisivo messo a disposizione del pubblico tramite siti web liberamente accessibili e che possa avere su coloro che lo guardano effetti analoghi a quelli causati dalla trasmissione di materiale simile da parte di fornitori di contenuti tradizionali», e quindi anche alle trasmissioni televisive trasmesse via internet, sebbene queste ultime non siano espressamente contemplate dalle disposizioni nazionali in materia. Esso ha inoltre ritenuto che la trasmissione in questione facesse ripetutamente riferimento, in

modo manifestamente spregiativo e offensivo, a uno specifico gruppo della popolazione in base all'orientamento sessuale dei suoi membri, incoraggiandone l'umiliazione e la stigmatizzazione sociale. Pertanto esso ha constatato che la ricorrente aveva violato sia gli obblighi imposti dall'articolo 8 della legge n. 4779/2021, che recepisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, sia gli obblighi imposti dall'articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 2328/1995 e dall'articolo 2, paragrafo 1, dall'articolo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 2, del d.p.r. n. 77/2003, che impongono il rispetto della dignità e della personalità umane e vietano la trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti, come quelli trasmessi nel caso in esame. Alla luce di quanto esposto, con l'atto impugnato l'ESR ha inflitto alla ricorrente una sanzione amministrativa di importo pari a 30 000 euro per ciascuno dei due illeciti commessi, vale a dire la violazione del divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 4779/2021, riguardante l'incitamento alla violenza o all'odio contro le persone a causa del loro orientamento sessuale, e la violazione dell'obbligo di rispettare la dignità umana e del divieto di trasmettere contenuti audiovisivi qualitativamente degradanti, prevista dalle disposizioni esclusivamente nazionali in questione.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 3 La legge n. 4779/2021 ha recepito nell'ordinamento giuridico ellenico la direttiva 2010/13, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 (in prosieguo: la «direttiva»). Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 4779/2021, il potere di imporre sanzioni per le violazioni di questa legge è stato affidato all'ESR, che è un'autorità di regolamentazione indipendente, e le sanzioni che impone sono previste dall'articolo 36, paragrafo 1, della stessa legge, con riferimento alla legislazione nazionale che stabilisce sanzioni specifiche per le violazioni della legislazione esclusivamente nazionale in materia radiotelevisiva.
- 4 Allo stesso tempo, le disposizioni delle leggi nazionali anteriori alle direttive summenzionate, che contengono norme autonome obbligatorie e di divieto che disciplinano il contenuto dei servizi radiotelevisivi e che conferiscono all'ESR il potere di imporre le relative sanzioni, restano in vigore nell'ordinamento giuridico interno. Tra tali norme figurano la norma che impone l'obbligo di rispettare il valore e la dignità della persona e la norma che vieta direttamente la trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti, nonché le norme correlate che specificano il divieto generale di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti. Inoltre, le suddette normative nazionali contengono disposizioni che specificano con precisione la natura e il metodo di valutazione delle sanzioni imposte dall'ESR.
- 5 Tuttavia, dal pertinente combinato disposto di questi atti legislativi risulta che gli obblighi suddetti sono previsti per i servizi televisivi trasmessi dalle emittenti tramite frequenze di radiodiffusione (analogiche o digitali) o via satellite, ma non sono previsti per i servizi televisivi forniti via internet da emittenti non tradizionali. Si osserva che, mentre l'applicazione della legislazione in materia



radiotelevisiva, che impone anche i suddetti obblighi contestati, è stata estesa dalla legge n. 3592/2007 ai servizi radiotelevisivi forniti tramite reti a banda larga, tuttavia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della legge n. 3592/2007, in particolare, la televisione via internet si distingue dagli altri servizi televisivi forniti tramite reti a banda larga ed è esplicitamente esclusa dall'ambito di applicazione di tale legge. Inoltre, mediante un'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 2328/1995 e dell'articolo 3, paragrafo 1, 2 e 3 della legge n. 4173/2013, i suddetti obblighi si applicano anche ai contenuti audiovisivi dei siti web delle emittenti televisive che trasmettono i propri programmi anche tramite frequenze (in prosieguo: le «emittenti televisivi tradizionali»). Al contrario, gli operatori che forniscono servizi televisivi via internet e che non sono emittenti televisive tradizionali non sono soggette alle disposizioni del diritto radiotelevisivo, che impongono l'obbligo di rispettare la dignità e il valore della persona umana e vietano la trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti, e, di conseguenza, l'autorità nazionale di regolamentazione non può, mediante un'interpretazione estensiva o applicando per analogia le disposizioni del diritto nazionale, imporre loro le relative sanzioni.

- 6 Tuttavia, secondo l'opinione minoritaria dei giudici del rinvio, per quanto riguarda l'interpretazione del diritto nazionale, è legittimo che l'autorità nazionale di regolamentazione imponga sanzioni per la fornitura di servizi televisivi via internet da parte di un operatore che trasmette esclusivamente via internet, qualora sia accertata la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione, quali ulteriormente specificati nella legislazione nazionale.
- 7 Ad ogni modo, poiché, secondo l'opinione maggioritaria dei giudici del rinvio, dalla formulazione delle disposizioni nazionali non risulta chiaramente che gli obblighi imposti da tali disposizioni e le conseguenti sanzioni siano applicabili anche ai servizi televisivi forniti via internet da un'emittente televisiva non tradizionale, il giudice del rinvio si chiede se sia compatibile con l'ordinamento giuridico dell'Unione europea in materia di fornitura di servizi televisivi una normativa nazionale, in base alla quale l'obbligo di rispettare e tutelare la dignità e il valore della persona umana e il divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti si applichi a tutti i fornitori di servizi televisivi, ad eccezione di quelli che trasmettono contenuti televisivi via internet e non sono emittenti televisive tradizionali.
- 8 Dalle disposizioni della direttiva 2010/13, come modificata dalla direttiva 2018/1808, e dai considerando della stessa emerge chiaramente che lo scopo della direttiva è quello di applicare, in un mondo mediatico particolarmente concorrenziale, le stesse norme ad operatori che si rivolgono allo stesso pubblico (sentenza del 21 ottobre 2015, *New Media Online GmbH*, C-347/14, EU:C:2015:709, punto 22). Per raggiungere questo obiettivo, la direttiva ha scelto due metodi: da un lato, l'adozione di talune norme di base in materia di contenuti (norme coordinate), la cui applicazione uniforme gli Stati membri sono tenuti a garantire a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano nella loro giurisdizione, e, dall'altro, l'adozione di norme relative all'organizzazione del

mercato dei servizi di media audiovisivi all'interno degli Stati membri, al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione che devono essere applicati a tale mercato. Inoltre, la Corte di giustizia, interpretando la precedente direttiva 89/552, ha affermato che «la direttiva non ha come obiettivo un'armonizzazione completa delle norme relative ai settori da essa coperti, ma stabilisce prescrizioni minime per le trasmissioni che sono trasmesse dalla Comunità europea e che devono essere captate nella medesima» (sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e RojTV, C-244/10 e C-245/10, EU:C:2011:607, punto 34). Gli obblighi in questione (il rispetto del valore e della dignità umana e la non trasmissione di contenuti qualitativamente degradanti) non sono contenuti nelle norme coordinate della direttiva 2010/13 né sono esplicitamente imposti dalle norme adottate dal legislatore ellenico in sede di recepimento. Tuttavia, nel procedimento principale l'ESR ha inflitto due sanzioni distinte per contenuti televisivi trasmessi da un'emittente televisiva non tradizionale via internet che non solo contenevano incitazioni alla violenza o all'odio contro le persone sulla base del loro orientamento sessuale, in violazione dell'articolo 6 della direttiva, ma offendevano anche la dignità umana, in violazione delle norme del diritto radiotelevisivo meramente nazionale che prevedono l'obbligo di rispettare la dignità umana e di astenersi dal trasmettere contenuti qualitativamente degradanti. È quindi fondamentale stabilire se l'obiettivo di garantire il rispetto della dignità e del valore della persona umana e di impedire la trasmissione di contenuti degradanti sia incluso tra gli obiettivi della direttiva.

- 9 Il giudice del rinvio ritiene all'unanimità che la suddetta questione debba essere risolta in senso affermativo, in quanto dall'insieme delle disposizioni della direttiva 2010/13, interpretate alla luce dell'articolo 1 della Carta, che sancisce la dignità umana come principio fondamentale del diritto dell'Unione e come diritto fondamentale, risulta che il coordinamento, mediante la direttiva, di un insieme di norme di base sul contenuto delle trasmissioni televisive, che devono essere applicate indistintamente a tutte le trasmissioni televisive indipendentemente dal mezzo di trasmissione, è volto a garantire un livello minimo di rispetto della dignità e del valore della persona umana e un livello minimo di qualità dei contenuti, compresa almeno la tutela dell'onore e della reputazione delle persone citate nelle trasmissioni (v. articolo 28 della direttiva). Di conseguenza, sebbene la direttiva non uniformi i due obblighi in questione, essi rientrano nei suoi obiettivi e quindi nella sua portata normativa. Ciò risulta peraltro dalla lettera e dallo spirito di alcune norme previste dalla direttiva, indipendentemente dal fatto che il contenuto di un servizio audiovisivo rientri nei settori coordinati (articoli 28 e 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/13). Tuttavia, poiché tale interpretazione della direttiva non è esente da dubbi, il giudice del rinvio è tenuto a sottoporre la prima questione pregiudiziale.
- 10 Qualora uno Stato membro scelga di adottare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, norme più severe o più dettagliate per i fornitori di servizi audiovisivi rispetto a quelle stabilite dalla direttiva, esso è tenuto a rispettare il principio della parità di trattamento, che è un principio generale del

diritto dell'Unione europea sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta, e che impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 18 luglio 2013, Sky Italia Srl, C-234/12, EU:C:2013:496, e, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals Ltd, C-550/07 P, EU:C:2010:512, punti 54 e 55 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso in cui si ammetta che gli obblighi in questione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con il principio della parità di trattamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone i suddetti obblighi e le relative sanzioni a tutti i fornitori di servizi televisivi, ad eccezione di quelli che trasmettono i loro programmi solo via internet. Per tali ragioni viene sollevata la seconda questione pregiudiziale.

- 11 In caso di risposta in senso affermativo alle prime due questioni, il giudice del rinvio chiede cosa debba fare l'autorità nazionale di regolamentazione. Sulla base del principio dell'efficacia pratica e al fine di raggiungere lo scopo della direttiva, che è quello di impedire la trasmissione di contenuti televisivi offensivi della dignità umana e di scarsa qualità, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe, in linea di principio, interpretando il diritto nazionale in conformità con le prescrizioni del diritto dell'Unione europea, applicare gli obblighi previsti dal diritto esclusivamente nazionale e prendere in considerazione l'imposizione delle relative sanzioni indistintamente a tutte le emittenti che trasmettono contenuti televisivi, a prescindere dal mezzo di trasmissione. Tuttavia, l'articolo 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta sancisce il principio *nullum crimen nulla poena sine lege*. La Corte di giustizia ha giudicato che tale disposizione è applicabile anche nel caso di sanzioni amministrative (sentenza del 24 marzo 2021, Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze, C-870/19 e C-871/19, EU:C:2021:233, punto 49) e ha affermato che una sanzione, anche se non di natura penale, può essere irrogata solo se fondata su una base giuridica chiara e inequivocabile. Inoltre, il principio della certezza del diritto, che, secondo una giurisprudenza consolidata, fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e che gli Stati membri devono rispettare nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive, richiede che la legislazione sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile da parte di coloro che vi sono soggetti. Il principio della certezza del diritto deve essere osservato con particolare rigore nel caso di disposizioni che possono avere effetti economici, in modo che gli interessati possano conoscere con precisione la portata dei loro obblighi (sentenza del 16 settembre 2008, Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs contro Isle of Wight Council e a., C-288/07, EU:C:2008:505, punti 47 e 48). Pertanto, l'estensione alla televisione via internet, sulla base di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, dell'obbligo di rispettare la dignità e il valore della persona umana e/o del divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti, nonché l'imposizione delle relative sanzioni, possono



violare il principio *nullum crimen nulla poena sine lege certa*. Per i motivi su esposti, il giudice del rinvio solleva la terza questione pregiudiziale.

- 12 In caso di risposta in senso negativo alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede se l'autorità nazionale di regolamentazione sia tenuta ad applicare le disposizioni nazionali che impongono gli obblighi in questione indistintamente a tutti i fornitori di servizi televisivi soggetti alla sua giurisdizione, e quindi anche ai fornitori di servizi televisivi via internet, sulla base di un'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, secondo cui «ogni Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione». Il giudice del rinvio ritiene che tale disposizione, interpretata anche alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, debba essere interpretata nel senso che, qualora uno Stato membro scelga di imporre norme proprie che eccedono gli obblighi coordinati dalla direttiva, esso è tenuto ad applicare il principio della parità di trattamento, nel senso che, tenuto conto anche della neutralità tecnologica della direttiva, tali norme non possono essere applicate solo a determinati fornitori di servizi televisivi ed escluderne altri sulla base del solo criterio del mezzo di trasmissione dei contenuti, senza che vi sia una ragione oggettiva per tale distinzione.
- 13 Pertanto, se la legge di uno Stato membro impone alle emittenti televisive terrestri, satellitari e a pagamento di rispettare le norme che vietano il deterioramento della qualità dei programmi e il rispetto della dignità umana, pena l'applicazione di sanzioni amministrative, ma non prevede norme corrispondenti per le trasmissioni televisive via internet, l'autorità nazionale competente è tenuta, in applicazione del principio della parità di trattamento, a considerare la possibilità di imporre sanzioni amministrative per la violazione di tali norme anche nel caso di trasmissioni televisive via internet. Tuttavia, dal momento che tale interpretazione non è esente da dubbi (la Corte non ha ancora interpretato la disposizione pertinente della direttiva), il giudice del rinvio sottopone la quarta questione pregiudiziale.
- 14 In caso di risposta in senso affermativo alla quarta questione pregiudiziale, si pone la questione se l'obbligo dell'autorità nazionale di regolamentazione, sulla base di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, di applicare in modo uniforme e senza discriminazioni le norme che impongono gli obblighi in questione a tutti i servizi televisivi, a prescindere dal mezzo di trasmissione, sia compatibile con il principio del *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, poiché gli obblighi in questione, che sono previsti dalla legislazione nazionale per gli altri fornitori di servizi televisivi, non si applicano alla televisione via internet. Per tale motivo, il giudice del rinvio solleva la quinta questione pregiudiziale.
- 15 Secondo il giudice del rinvio, le questioni pregiudiziali sono rilevanti per la risoluzione della controversia nel procedimento principale dato che, qualora

L'autorità nazionale di regolamentazione sia obbligata a prendere in considerazione l'imposizione di una sanzione ai fornitori di contenuti televisivi via internet per violazione dell'obbligo di rispettare la dignità e il valore della persona umana e/o del divieto di trasmettere contenuti qualitativamente degradanti, anche se la legge nazionale non contiene una disposizione in tal senso per le emittenti via internet, l'ESR avrà giustamente ritenuto, in linea di principio, che tali obblighi si applichino anche a tali fornitori e che essa, in quanto autorità nazionale di regolamentazione, possa prendere in considerazione l'imposizione delle relative sanzioni. Al contrario, se il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che escluda la televisione via internet dagli obblighi in questione o, in ogni caso, se il diritto dell'Unione non consente di estenderli alla televisione via internet senza un'espressa disposizione nazionale, la domanda di annullamento nel procedimento principale deve essere accolta.